



COMUNE DI BERCHIDDA

Provincia di Sassari

Ufficio Servizi Sociali
Tel. 079/7039002 – 079/7039010
servizisociali@comune.berchidda.ot.it

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE DI LOCAZIONE DI CUI ALLA L. 431/98, art. 11 e D.G.R. RAS 37/40 del 9/9/2021 ANNUALITÀ 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO DEMOGRAFICO

VISTO l'art.11 della Legge n.431 del 09.12.1998 che ha istituito presso il Ministero dei Lavori Pubblici il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999, che ha stabilito i requisiti minimi per beneficiare delle agevolazioni del fondo e gli adempimenti di competenza della Regione e dei Comuni, ai fini dell'assegnazione degli stessi a favore degli aventi titolo;

DATO ATTO che il citato D.M. ha stabilito che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai Comuni mediante procedimento di evidenza pubblica e formazione di apposita graduatoria;

VISTO il D.M. Mobilità sostenibile n.290 del 19/07/2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°37/40 del 09/09/2021 "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2021 e criteri per il funzionamento del Fondo. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11";

CONSIDERATO che l'erogazione dei singoli contributi agli aventi diritto avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione e al momento in cui tali somme siano contabilmente disponibili; pertanto, fino al determinarsi di tali condizioni, le stesse non potranno essere erogate, né pretese dai beneficiari;

DATO ATTO, inoltre, che nel caso di trasferimento regionale inferiore al fabbisogno quantificato, le somme verranno distribuite, per ragioni di equità e parità di trattamento, applicando la riduzione proporzionale dei contributi agli aventi diritto;

RENDE NOTO

che a partire dal 15 ottobre 2021 e entro e non oltre le ore 13:00 del 15 novembre 2021 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a integrazione dei canoni di locazione, per l'anno 2021, sulla base della ripartizione stabilita dalla Regione Sardegna con Deliberazione di G.R. N. 37/40 del 09/09/2021.

Art. 1 - DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a concorrere alla assegnazione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione di cui all'art. 11, comma 3, della L. 431/98, i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) essere cittadini italiani e comunitari residenti nel Comune di Berchidda al momento della domanda, unitamente al nucleo familiare occupante l'alloggio oggetto del contratto;
- 2) essere cittadini di Stati non aderenti all'Unione Europea in possesso di un regolare titolo di soggiorno e residenti nel Comune di Berchidda al momento della domanda;
- 3) non essere titolare, unitamente a tutti i componenti del nucleo occupante il medesimo alloggio, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del

nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2, L.R. n. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale;

- 4) non essere titolare, unitamente a tutti i componenti il nucleo familiare, di contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente;
- 5) essere conduttore, di un alloggio di proprietà pubblica o privata, con esclusione degli alloggi di E.R.P. disciplinati dalla L.R. n. 13/89 e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali, A/1 A/8 e A/9, con contratto di locazione per abitazione principale.
- 6) La locazione deve:
 - risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio abitativo adibito ad abitazione principale o esclusiva corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
 - sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto;

Si precisa che il contributo di cui alla Legge 431/98 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il reddito di cittadinanza RDC) nel limite dell'importo del canone sostenuto, ma la compensazione sul reddito/pensione di cittadinanza, per la quota destinata all'affitto, sarà effettuata dall'INPS, successivamente alla comunicazione allo stesso ente di previdenza, da parte dei comuni, della lista dei beneficiari. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

Ai fini dell'accesso alle agevolazioni in oggetto il nucleo familiare che occorre considerare è quello composto dal richiedente/titolare contratto di locazione, così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del presente bando.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione.

Il requisito della titolarità del contratto di locazione si riferisce al soggetto richiedente il contributo.

Art. 2 - REQUISITI ECONOMICI e DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO CONCEDIBILE

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999 come integrati con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021:

- **Fascia A: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.405,08** ovvero alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- **Fascia B: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore € 14.573,00** ovvero al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.
- **Fascia Covid: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000**, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM n. 290 del 19/7/2021, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione al valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario.

Il canone è considerato sopportabile quando non supera le percentuali di incidenza sul valore ISEE del nucleo familiare del beneficiario, pari al 14% dell'ISEE per la fascia A e pari al 24% dell'ISEE per le fasce B e Covid.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistano analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare potrà essere incrementato fino a un massimo del 25% (ma sempre entro i limiti massimi di € 3.098,74 per la fascia A e € 2.320,00 per la fascia B e C), o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito per la fascia A e B possono essere innalzati fino a un massimo del 25%.

Qualora il richiedente dovesse cessare, per qualsiasi causa, il contratto di locazione nell'anno in corso, sarà erogata solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio cui si riferisce la domanda.

ART. 3 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune dopo aver proceduto all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, attribuisce i punteggi secondo le disposizioni del presente bando e predispone la graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria, è approvata con Determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo Demografico ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, si precisa che a tutela della riservatezza delle persone richiedenti nella graduatoria si indicherà esclusivamente il numero del protocollo della domanda presentata. Potranno essere presentate eventuali osservazioni e opposizioni entro il termine di 10 gg consecutivi dalla pubblicazione della graduatoria.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

ART. 4 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Sardegna, previa verifica che i requisiti dichiarati in fase di presentazione dell'istanza siano stati mantenuti per tutto il periodo a cui l'istanza si riferisce e previa verifica della regolarità nei pagamenti del canone di locazione.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinata alla concessione del finanziamento da parte della R.A.S. e avverrà dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili.

Per quanto su esposto, i contributi non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati sino al verificarsi di dette condizioni. La collocazione in graduatoria non conferisce il diritto automatico all'erogazione del contributo.

Se il finanziamento Regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, per ragioni di equità e parità di trattamento, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte applicando la riduzione proporzionale dei contributi;

L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di regolare documentazione a comprova dell'avvenuto pagamento del canone di locazione. La documentazione dovrà essere allegata alla domanda.

ART. 5 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, dovrà essere presentata **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 15 novembre 2021** utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio e dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Sociali secondo una delle seguenti modalità:

- a mezzo pec all'indirizzo: servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it

- a mezzo mail all'indirizzo: servizisociali@comune.berchidda.ot.it

- consegna a mano, **presso l'Ufficio Servizi Sociali, lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e il martedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 17:30.**

I moduli di domanda sono disponibili sul sito <http://www.comune.berchidda.ot.it> e presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Berchidda.

LE DOMANDE PERVENUTE FUORI DAL TERMINE PREVISTO DAL BANDO SARANNO ESCLUSE.

ART. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/90, si comunica che il Responsabile del procedimento è l'Operatore Sociale – Dott.ssa Maria Zanzu – telefono 079/7039002 – 079/7039010 – email servizisociali@comune.berchidda.ot.it PEC: <mailto:servizisociali@pec.comune.berchidda.ot.it>.

Gli Uffici preposti, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n.445/2000, potranno effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, confrontando i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con quelli in possesso delle banche dati del Comune, dell'Agenzia delle Entrate, di tutte le altre Pubbliche Amministrazioni e mediante accertamenti diretti della polizia giudiziaria.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, se dal controllo emerge la non veridicità delle dichiarazioni rese, l'interessato non è ammesso alla graduatoria ovvero decade dal contributo ottenuto: in quest'ultimo caso, gli uffici agiranno per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

In caso di morosità nel pagamento del canone, gli Uffici verificheranno l'opportunità di procedere alla liquidazione del contributo direttamente a favore del locatore, ai sensi dell'art. 11 della Legge n.431/1998.

Art. 7 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Bando Pubblico si fa rinvio a quanto disposto dall'art. 11, comma 8 della Legge 09 Dicembre 1998, n. 431, dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 07.06.1999 come integrato con il Decreto del Ministro della Mobilità sostenibile n. 290 del 19/7/2021 e dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/40 del 9 settembre 2021, oltre che alle leggi vigenti ad esse collegate.

Art. 8 - PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Il presente Bando è pubblicato all'Albo Pretorio OnLine e sul sito del Comune di Berchidda.

ART. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

Berchidda, 15 ottobre 2021

**Il Responsabile del Settore
Amministrativo Demografico**
F.to Dott.ssa Maria Caterina Demartis

Il Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Maria Zanzu